

COMUNE DI CIVITA CASTELLANA Provincia di Viterbo

Ordinanza n. 6/2023

IL SINDACO

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 16/01/2023 con la quale è stata approvata l'organizzazione delle manifestazioni del Carnevale 2023;

Tenuto conto delle indicazioni risultanti dalla Commissione Provinciale di Vigilanza e Ordine Pubblico tenutasi in data 7 Febbraio 2023 a tutela della pubblica e privata incolumità;

Considerato che alle sfilate partecipano anche bambini per i quali a maggior ragione necessita garantire idonei livelli di sicurezza ed ordine pubblico;

Considerato che è necessario disporre indicazioni per la vendita per asporto di bevande, in particolare alcoliche, consumate sul suolo pubblico che già in passato hanno dato origine a situazioni di turbativa dell'ordine e della sicurezza pubblica, a seguito delle quali sono intervenute la polizia municipale e le forze di Polizia dello Stato;

Rilevato pertanto il fatto che, ragioni di ordine pubblico, inducono a ritenere opportuno l'adozione di un provvedimento consistente nella disciplina del consumo in pubblico e della vendita da asporto di bevande alcoliche o altre bevande in recipienti di vetro, nell'area interessata dalle sfilate carnevalesche nelle giornate di 19, 21 e 26, al fine di evitare possibili pericoli sia per i partecipanti che per gli spettatori della manifestazione che hanno diritto a fruirne in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza;

Visto l'art. 54, comma 1 lettera c, del D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267;

Con i poteri attribuiti dal Titoli I Capo I art. 1 del T.U.L.P.S.

ORDINA

Per le motivazioni in premessa, nei giorni 19 febbraio 21 e 26 febbraio 2023 in concomitanza con le sfilate carnevalesche, l'osservanza delle seguenti disposizioni:

1) Divieto di consumo di bevande alcoliche su suolo pubblico;

- 2) Divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche da parte di esercizi commerciali su aree private e pubbliche, laboratori artigianali, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati ed attività similari operanti sul territorio comunale.
- 3) Divieto di accedere ai luoghi delle manifestazioni durante gli orari di svolgimento delle stesse con bottiglie, recipienti o contenitori in vetro e/o realizzati con materiali analoghi, e/o lattine.
- 4) Divieto di somministrazione e vendita da asporto di bevande di qualsiasi tipo in bottiglie di vetro o lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la vendita o la somministrazione.
- 5) Divieto di cui al precedente punto (4) non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali.

Il divieto si applica a decorrere dalle ore 12.00 ad un'ora dopo il termine della sfilata.

Le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza sono punite con una sanzione amministrativa fino ad € 500,00, con applicazione delle procedure previste dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689, e costituisce prescrizione all'attività ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del R.D. 773/1931 - T.U.L.P.S., la cui violazione determina la sospensione dell'autorizzazione alla somministrazione.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio;
- resa nota a mezzo stampa locale e mediante avviso sul sito internet del Comune di Civita Castellana (www.comune.civitacastellana.vt.it);
- notificata al Comandante della Compagnia carabinieri di Civita Castellana;
- notificata al Comandante della stazione della Guardia di Finanza di Civita Castellana;
- notificata ai preposti dei gruppi e carri in maschera;

nonché resa nota con ogni mezzo di diffusione, ivi inclusa l'affissione lungo il percorso

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento può essere proposto dalla data della pubblicazione:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni

Civita Castellana, lì 8.02.2023

